

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dal cittadino italiano sig. Luise Leonardo e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo norvegese «Candidatus Philologiae» conseguito dall'interessato il 22 giugno 1992, viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata di sei anni dalla Università di Bergen;

Considerato che il sig. Luise Leonardo risulta in possesso del certificato di «Lektor» rilasciato dalla sopraindicata Università in data 15 febbraio 1993, e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie di I e II grado italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 19 gennaio 1996 dal console d'Italia in Oslo che certifica il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal diploma di maturità tecnica commerciale conseguito presso l'istituto tecnico commerciale statale «Carlo Cattaneo» di Roma;

Ritenuto opportuno, data la specificità delle situazioni linguistiche, sottoporre il migrante a misure compensative per l'insegnamento della lingua francese ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il parere della conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 17 maggio 1996;

Vista la scelta del migrante di optare per la prova attitudinale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo sopracitato;

Ritenuto di dover disciplinare, in conformità del sopracitato art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992, lo svolgimento di detta prova;

Ritenuto che ricorrono tutti gli altri requisiti di legge per il riconoscimento;

Decreta:

1. I titoli citati in premessa, conseguiti in Norvegia dal sig. Luise Leonardo, nato a Centola (Salerno) il 7 novembre 1953, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessato, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: francese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: francese, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale.

2. La prova attitudinale è diretta ad accertare la conoscenza delle tecniche metodologiche e didattiche da utilizzare per l'insegnamento della lingua francese ad allievi italiani. L'esame consiste in una prova scritta ed una prova orale da svolgersi in lingua italiana.

Il superamento della prova scritta è condizione di ammissione alla prova orale.

Il giudizio positivo e negativo deve essere adeguatamente motivato dalla commissione giudicatrice.

3. La commissione per la valutazione della prova è costituita con decreto del provveditore agli studi di Roma ed è formata da un presidente e due docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 13 marzo 1990 per far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedre.

4. Le istruzioni per lo svolgimento della prova sono direttamente impartite dal provveditore agli studi di Roma per gli adempimenti consequenziali.

5. Gli atti relativi all'esito della prova attitudinale sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione per la definizione del procedimento.

Roma, 22 gennaio 1997

Il direttore generale: RICEVUTO

97A0781

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 novembre 1996.

Definizione dei principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e requisiti necessari al riconoscimento dell'idoneità a condurre prove di campo ufficiali finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6 e 7 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuta la necessità di definire i requisiti minimi per il riconoscimento di idoneità a condurre prove ufficiali ufficialmente riconosciute secondo quanto disposto dai commi 5 e 7 dell'art. 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuta la necessità di disciplinare l'applicazione dei principi di buone pratiche per l'esecuzione di prove in campo di cui al comma 6 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina:

a) l'applicazione dei principi delle buone pratiche per l'esecuzione di prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari, di cui all'allegato II, sezione 6, e all'allegato III, sezione 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) le prove in campo di efficacia, di cui all'allegato III, parte A, sezione 6, punti da 6.2 a 6.7, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tenendo conto di quanto prescritto nell'introduzione dell'allegato III, sezione 2, punti da 2.2 a 2.3, del predetto decreto legislativo;

c) i requisiti necessari al riconoscimento degli enti e organismi che possono effettuare le prove di cui alle lettere a) e b).

Art. 2.

Principi e criteri per l'esecuzione delle prove

1. Gli enti ed organismi ufficialmente riconosciuti devono eseguire le prove:

a) applicando i principi di buone pratiche di campo riportate nelle istruzioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD - number 6 - Environment Monograph No. 50 - Paris 1992) e successivi aggiornamenti per le prove di cui all'art. 1, lettera a);

b) conformemente alle pertinenti istruzioni dell'Organizzazione europea per la protezione delle piante (OEPP), ove esistenti, oppure rispettando le linee guida generali dell'OEPP stesso, per le prove di cui all'art. 1, lettera b).

Art. 3.

Requisiti di enti ed organismi

1. Gli enti e organismi di prova ufficialmente riconosciuti, di cui al comma 6 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 194/1995, devono possedere i requisiti di cui all'allegato I, punto 1.

2. Gli enti e organismi di prova ufficialmente riconosciuti, di cui al comma 5 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 194/1995, devono possedere i requisiti di cui all'allegato I, punto 2.

Art. 4.

Riconoscimento

1. Il riconoscimento dell'idoneità a condurre prove ufficiali, di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, è concesso con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a seguito dell'istanza documentata dell'interessato attestante il possesso dei requisiti prescritti.

2. Il mantenimento del riconoscimento è subordinato all'esito favorevole delle ispezioni periodiche e regolari, effettuate da ispettori nominati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. In caso di esito sfavorevole si provvederà alla revoca del riconoscimento in questione, con apposito decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Domanda di riconoscimento

1. Gli enti ed organismi che intendono ottenere il riconoscimento di cui all'art. 4 presentano apposita istanza al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, secondo lo schema di cui all'allegato II, corredata delle schede tecniche, specifiche per tipologia di attività, di cui agli allegati III e IV.

2. Gli enti ed organismi di cui al comma 1 informano il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali delle eventuali variazioni in ordine alla loro situazione giuridica nonché alla tipologia delle prove da effettuare ed ai relativi dati tecnici riportati nelle schede di cui agli allegati III e IV.

Art. 6.

Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, si applicano:

a) fino al 31 dicembre 1999, alle prove in campo intese ad ottenere dati sulle proprietà e sulla sicurezza per le api da miele e gli altri artropodi benefici diversi dalle api, come previsto con decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1995;

b) fino al 31 dicembre 1997, alle prove in campo intese ad ottenere dati sui residui, come previsto con decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1995, a condizione che le prove:

1) siano iniziate entro il 31 dicembre 1997;

2) riguardino i prodotti fitosanitari con sostanze attive elencate nell'appendice A della circolare del Ministro della sanità 10 giugno 1995, n. 17, pubblicato nel supplemento ordinario n. 76 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1996

*Il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali*
PINTO

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 2

REQUISITI MINIMI PER IL RICONOSCIMENTO A CONDURRE LE PROVE

1) Requisiti minimi per il riconoscimento di idoneità a condurre prove di cui all'articolo 1, lettera a) del presente decreto :

- a) Personale - 3 persone di cui:
 - 1 Responsabile scientifico o Direttore di studio con laurea in scienze agrarie o con formazione equipollente ed esperienza almeno quinquennale nel settore;
 - 2 tecnici di campo con diploma o formazione equipollente.
- b) Strutture -
 - 1 locale adibito ad ufficio;
 - 1 magazzino per la conservazione e preparazione dei prodotti fitosanitari e per il ricovero delle attrezzature;
 - disponibilità di un campo sperimentale o di una serra o di una camera di coltura per ogni tipo di prova prevista nella domanda;
- c) Procedure - possesso e messa a disposizione di tutti gli operatori dei protocolli tecnici OECD nonché eventuali aggiornamenti in materia.
- d) Attrezzature -
 - disponibilità di attrezzature di misura dei prodotti fitosanitari da distribuire;
 - disponibilità di attrezzatura adeguata per la corretta esecuzione delle prove e delle misure che si devono effettuare correttamente conservata ed eventualmente tarata prima e dopo l'utilizzazione secondo un programma prestabilito.
- e) Documentazione relativa alle prove effettuate e relativo archivio.
- f) Requisiti previsti nell'allegato II, capitolo 3 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992 n° 120 relativamente al programma di assicurazione della qualità della sperimentazione.

2) Requisiti minimi per il riconoscimento di idoneità a condurre prove di cui all'articolo 1, lettera b) del presente decreto:

Valgono i requisiti di cui ai punti 2.2 e 2.3 dell'introduzione dell'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n° 194.

ALLEGATO II

FACSIMILE DI DOMANDA

Al Ministero delle Risorse
Agricole, Alimentari e Forestali
Dir. Gen. delle Politiche Agricole
ed Agroindustriali Nazionali
Divisione III - Produzioni Vegetali
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA

Il sottoscritto (1)
in qualità di legale rappresentante del (2)
con sede in (3)

CHIEDE

il riconoscimento dell'idoneità a condurre prove ufficialmente riconosciute in conformità con quanto disposto dal D.L. del 17/03/95 n° 194, art. 4, commi 5 e/o 7.

A tal fine dichiara che detto Ente/Organismo:

- a) è in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3 del decreto del Ministro delle risorse agricole, così come specificato nella/e scheda/e allegata/e;
- b) opera in conformità con la normativa vigente in particolare per quanto attiene alle comunicazioni dovute agli organismi competenti ed allo smaltimento dei prodotti agricoli trattati;
- c) è disponibile a fornire tutte le informazioni eventualmente richieste da codesto Ministero.

Inoltre, dichiara di accettare di essere sottoposto in qualsiasi momento alle ispezioni che codesta amministrazione vorrà disporre e si impegna altresì a comunicare tutte le variazioni che si verificheranno rispetto a quanto dichiarato nella scheda allegata.

(4)....., li (5).....

In fede

(6)

La domanda deve essere redatta su carta intestata dell'Ente/Organismo

- (1) Cognome e nome del legale rappresentante dell'Ente/Organismo
- (2) Denominazione dell'Ente/Organismo
- (3) Sede amministrativa dell'Ente/Organismo completa di indirizzo
- (4) Sede amministrativa
- (5) Data
- (6) Firma del legale rappresentante

ALLEGATO III

Scheda da allegare alla richiesta di riconoscimento di idoneità a condurre prove ufficialmente riconosciute finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari - articolo 1, lettera a).

1 - DATI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE O ORGANISMO

- 1.1 Denominazione
.....
.....
- 1.2 Indirizzo
.....
.....
- 1.3 Codice Fiscale
- 1.4 Partita I.V.A.
- 1.5 Rappresentante legale (cognome, nome, data e luogo di nascita)
.....
- 1.6 Responsabile scientifico (cognome, nome, data e luogo di nascita)
.....
- 1.7 Responsabile amministrativo (cognome, nome, data e luogo di nascita)
.....
- 1.8 Settore di appartenenza (laboratorio pubblico o privato, università, ist. sperimentale, ecc)
.....

2 - PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ

2.1	Aree acquatiche		2.12	Diserbo	
2.2	Aree non agricole		2.13	Entomologia	
2.3	Colture arboree		2.14	Microbiologia agraria	
2.4	Colture erbacee		2.15	Nematologia	
2.5	Colture forestali		2.16	Patologia vegetale	
2.6	Colture medicinali ed aromatiche		2.17	Zoologia agraria	
2.7	Colture ornamentali		2.18	Produzione sementi	
2.8	Colture orticole		2.19	Vertebrati dannosi	
2.9	Colture tropicali		2.20	Altro settore (specificare)	
2.10	Concia sementi		2.21		
2.11	Conservazione post-raccolta		2.22		

3 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE O DELL'ORGANISMO DI SPERIMENTAZIONE

3.1 Personale:

QUALIFICA	COGNOME E NOME	TITOLO DI STUDIO
Responsabile scientifico Direttore dello studio		
Responsabile tecnico di campo		
Sperimentatori		
Tecnici		
Ausiliari		

Laureati n°.....
 Tecnici n°.....
 Ausiliari n°.....

3.2 Elenco del personale suddiviso per Unità Sperimentali

3.3 Indicazione sommaria dei tipi di prove effettuate

4 - UNITA' DI ASSICURAZIONE DI QUALITA'

4.1 Programma per l'assicurazione della qualità della sperimentazione

5 - STRUTTURE

- 5.1 Ubicazione strutture fisse (allegare eventuale planimetria)

.....

- 5.2 Altre strutture operative disponibili

5.2.1	Campi	
5.2.2	Serre	
5.2.3	Locali	
5.2.4	Camere di coltura	
5.2.5	Magazzini	
5.2.6	Altro (specificare)	

- 5.3 Locali di cui si dispone per la conservazione dei prodotti fitosanitari utilizzati per la sperimentazione

.....

6 - PROCEDURE

- 6.1 Elenco indice delle procedure e/o dei protocolli operativi usati nelle prove

.....

- 6.2 Modalità per lo smaltimento dei residui dei prodotti fitosanitari

.....

- 6.3 Modalità per lo smaltimento delle derrate e delle rimanenze delle colture trattate

.....

7 - ATTREZZATURE

- 7.1 Principali attrezzature suddivise per tipologie di sperimentazione

.....

7.2 Indicazioni sul programma di conservazione e manutenzione ordinaria e taratura delle attrezzature

.....

.....

.....

.....

8 - DOCUMENTAZIONE

(Indicare la documentazione disponibile in materia di sperimentazione, procedure gestionali ed operative, metodi di valutazione dei dati, statistiche, etc.)

.....

.....

.....

.....

.....

9 - ARCHIVIO DATI DI SPERIMENTAZIONE

		supporto cartaceo	supporto magnetico
9.1	Dati grezzi e osservazioni originali		
9.2	Calcoli e dati derivati		
9.3	Operazioni di taratura		
9.4	Relazione finale		

10 - SETTORI DELLE PROVE DI CAMPO DI CUI SI CHIEDE IL RICONOSCIMENTO

Sperimentazione controllata sulle piante

A) per l'iscrizione delle sostanze attive nell'elenco delle sostanze che possono essere usate nei prodotti fitosanitari ai fini della:

A.1	individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione e dei metaboliti in piante o prodotti trattati (Allegato II, punto 6.1)	
A.2	valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (Allegato II, punto 6.2)	
A.3	definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (Allegato II, punto 6.3)	
A.4	altre prove (elencare)	

B) per l'accettazione di un prodotto fitosanitario ai fini della:

B.1	determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (Allegato III, punto 8.1)	
B.2	valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (Allegato III, punto 8.5)	
B.3	individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (Allegato III, punto 8.6)	
B.4	altre prove (elencare)	

Il Responsabile scientifico
(firma)

ALLEGATO IV

Scheda da allegare alla richiesta di riconoscimento di idoneità a condurre prove ufficialmente riconosciute per la produzione dei dati di efficacia dei prodotti fitosanitari - articolo 1, lettera b).

1 - DATI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE O ORGANISMO

- 1.1 Denominazione
.....
.....
- 1.2 Indirizzo
.....
.....
- 1.3 Codice Fiscale
- 1.4 Partita I.V.A.....
- 1.5 Rappresentante legale (cognome, nome, data e luogo di nascita)
.....
- 1.6 Responsabile scientifico (cognome, nome, data e luogo di nascita)
.....
- 1.7 Responsabile amministrativo (cognome, nome, data e luogo di nascita)
.....
- 1.8 Settore di appartenenza (laboratorio pubblico o privato, università, ist. sperimentale, ecc)
.....
.....

2 - PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ

2.1	Aree acquatiche		2.12	Diserbo	
2.2	Aree non agricole		2.13	Entomologia	
2.3	Colture arboree		2.14	Microbiologia agraria	
2.4	Colture erbacee		2.15	Nematologia	
2.5	Colture forestali		2.16	Patologia vegetale	
2.6	Colture medicinali ed aromatiche		2.17	Zoologia agraria	
2.7	Colture ornamentali		2.18	Produzione sementi	
2.8	Colture orticole		2.19	Vertebrati dannosi	
2.9	Colture tropicali		2.20	Altro settore (specificare)	
2.10	Concia sementi		2.21		
2.11	Conservazione post-raccolta		2.22		

3 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE O DELL'ORGANISMO DI SPERIMENTAZIONE

3.1 Personale:

QUALIFICA	COGNOME E NOME	TITOLO DI STUDIO
Responsabile scientifico Direttore dello studio		
Responsabile tecnico di campo		
Sperimentatori		
Tecnici		
Ausiliari		

Laureati n°.....
 Tecnici n°.....
 Ausiliari n°.....

3.2 Elenco del personale suddiviso per Unità Sperimentali

.....

3.3 Indicazione sommaria dei tipi di prove effettuate

.....

4 - STRUTTURE

4.1 Ubicazione delle strutture fisse (allegare eventuale planimetria)

.....

4.2 Altre strutture operative disponibili

4.2.1	Campi	
4.2.2	Serre	
4.2.3	Locali	
4.2.4	Camere di coltura	
4.2.5	Magazzini	
4.2.6	Altro (specificare)	

4.3 Locali di cui si dispone per la conservazione dei prodotti fitosanitari utilizzati per la sperimentazione

.....
.....
.....
.....

5 - PROCEDURE

5.1 Elenco indice delle procedure operative usate nelle prove

.....
.....
.....
.....

5.2 Modalità per lo smaltimento dei residui dei prodotti fitosanitari

.....
.....
.....
.....

6 - ATTREZZATURE

6.1 Principali attrezzature suddivise per tipologie di sperimentazione

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

6.2 Indicazioni sul programma di conservazione e manutenzione ordinaria delle attrezzature

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



7 - DOCUMENTAZIONE

(Indicare la documentazione disponibile in materia di sperimentazione, procedure gestionali ed operative, metodi di valutazione dei dati, statistiche, etc.)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

8 - ARCHIVIO DATI DI SPERIMENTAZIONE

		supporto cartaceo	supporto magnetico
8.1	Dati grezzi e osservazioni originali		
8.2	Calcoli e dati derivati		
8.3	Operazioni di taratura		
8.4	Relazione finale		

9 - SETTORI DELLE PROVE IN CAMPO DI CUI SI CHIEDE IL RICONOSCIMENTO

9.1	Prove di efficacia (All. III, punto 6.2)	
9.2	Informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (All. III, punto 6.3)	
9.3	Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (All. III, punto 6.4)	
9.4	Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (All. III, punto 6.5)	
9.5	Osservazioni riguardanti effetti collaterali indesiderabili (All. III, punto 6.6)	
9.6	Altre prove (elencare)	

Il Responsabile scientifico
(firma)

97A0780